



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente (matricola n.52539), a tempo indeterminato: concessione congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. lgs n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO – che con istanza assunta al prot. n.0139453 del 08/08/2019, il dipendente (matr. 52539), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire un ulteriore periodo di congedo retribuito di 30 giorni a decorrere dal 01 Settembre al 30 Settembre 2019 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, art.42, per prestare assistenza al proprio congiunto, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica di invalidità civile della ASL di competenza acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge n.104/92, per il congiunto del dipendente (matricola n. 52539), non rivedibile, di cui usufruisce i benefici (Det. n.1017 del 30/10/2017);

ATTESSE – le disposizioni di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001;

VISTA - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio n. 119:

- di essere convivente con il soggetto affetto da handicap;
- che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;

CONSTATATO che dalla documentazione agli atti che il dipendente (matr.52539) ha già usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento per un totale complessivo di n.461 gg. sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni);

RITENUTO potersi applicare, nella fattispecie, quanto disposto dall'art. 42, comma 5 del Testo Unico, delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 e ss. M m./s.m.i.;

ACQUISITI – e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DARE ATTO – che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

per tutto quanto in premessa ed in narrativa del presente atto che si ha qui per richiamato per essere espressamente approvato:

1.di concedere al dipendente, a tempo indeterminato di questa ASL – (matricola n.52539), un ulteriore periodo di congedo retribuito di giorni 30 a decorrere dal 01/09/2019 e sino al 30/09/2019 compreso, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.L.gs n.151/2001, per prestare assistenza al proprio congiunto riconosciuto persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, dalla Commissione Medica di invalidità civile dell'ASL di competenza;

2) di dare atto che , con l'adozione del presente provvedimento il dipendente (matricola 52539) fruirà di 30 gg. di congedo, che sommati ai periodi precedenti, risultano complessivamente 491 gg. sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni), così come sancito dal comma 5^ del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

3) di precisare che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità (€ **36.463,00**) e la contribuzione figurativa (€ **12.032,00**) spettano fino ad un importo complessivo massimo di € **48.495,00** annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n.6 DEL 25/01/2019;

4) di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie della 13^ mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta circ. n.11 del 12/03/2001 D.C.P.P.);

5) di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.